

## **7.0.1000**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### ***Art. 7-bis.***

*(Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo)*

1. L'articolo 6-*bis*, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la sua disposizione si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.

2. L'articolo 6-*bis*, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.